

BOZZA CONTRATTO VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI

SERVIZIO DI RISTORAZIONE LOTTO N.

CIG:

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, ESU di Padova, con sede legale in via San Francesco n. 122 - 35121 Padova - codice fiscale e partita Iva n° 00815750286 - rappresentata dal direttore, dott. Gabriele Verza, CF: VRZGRL68A19G224N, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ESU di Padova, di seguito denominata "Azienda"

E

La ditta con sede in vicolo, P.IVA e C. F., rappresentata dal sig. CF: ivi residente per la carica, autorizzato alla firma del presente atto, in qualità di rappresentante legale, di seguito denominata "Ditta"

Premesso che

- Con decreto del Direttore n. è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per il servizio in oggetto;
- Con decreto del Direttore n. veniva pubblicata la determina a contrarre;
- Con decreto del Direttore n., il servizio veniva affidato alla Ditta;

tutto quanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Importo e periodo contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti dell'Università di Padova e altri autorizzati da ESU, presso i locali messi a disposizione della Ditta in via
2. L'Appalto, ha durata di due anni con opzione di eventuale proroga di 6 mesi, un ulteriore rinnovo per un anno e aumento delle prestazioni del 20%, a partire dal 01/09/2026 o dalla data di stipula se successiva.

3. L'importo del contratto al netto di iva, comprensivo di opzioni di proroga e di aumento del 20% è quello indicato nella tabella sottostante:

4.

Importo complessivo (A+B)	
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	
importo per servizi analoghi	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	
Valore globale stimato	

5. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico Prestazionale e stabilito da ESU di Padova.
6. Le dimensioni numeriche indicate sono fondate su base statistica e non impegnano ESU.
7. Si specifica che il numero di pasti potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nei casi di:
- A. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari degli utenti.
 - B. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
 - C. Aumento o diminuzione del n. di iscritti all'Università di Padova.
 - D. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
 - E. Nel caso in cui le norme dello Stato Italiano o della Regione Veneto, ponessero limiti o rendessero minore la capacità di spesa.
 - F. Nel caso di cambiamenti della normativa, che regola l'accesso degli studenti al servizio di ristorazione, ponesse dei limiti, che nel momento di redazione del presente contratto non siano stati emanati.

Art. 2 Documenti contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: l'offerta economica, patto integrità, capitolato, agreement, offerta tecnica.

Art. 3 Oggetto

1. Servizio di ristorazione agli studenti universitari e altri autorizzati da ESU, come disciplinato dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito riportate nel presente contratto e nei documenti allegati.

2. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui la Ditta dovrà attenersi. Sarà compito della Ditta gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto.
3. Negli orari e giorni obbligatori del servizio, dovrà garantire almeno n. 100 posti a sedere ad uso esclusivo per gli studenti dell'Università di Padova.
4. L'accesso al servizio da parte dell'utenza, avverrà con le procedure e la strumentazione informatica rese disponibili dall'ESU di Padova. L'affidatario dovrà fornire le connessioni di rete elettrica e di rete informatica, secondo le specifiche che verranno indicate da ESU.
5. La Ditta è tenuta a verificare che l'utente abbia titolo per accedere alla fruizione del servizio.
6. Le regole di accesso e le tariffe sono definiti a totale discrezione di ESU, che potrà in qualsiasi momento modificarli od integrarli, previa comunicazione. La Ditta non potrà rivendicare per tale motivo alcun onere o costo aggiuntivo.

Art. 4 Responsabile Ditta

1. La Ditta è tenuta a comunicare a ESU il nominativo del responsabile completo di indirizzo mail e recapito telefonico mobile.
2. Il responsabile della ditta dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti nominati da ESU per il controllo dell'andamento del servizio ed essere fornito di delega idonea a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse insorgere.
3. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'ESU al referente della Ditta, si intendono come fatte direttamente alla Ditta.

Art. 5 Oneri generali

1. Tutti gli oneri necessari alla realizzazione della servizio oggetto del presente contratto e capitolato, sono interamente a carico della Ditta.
2. La Ditta è obbligata a rispettare quanto previsto nel contratto e suoi allegati.

3. ESU resta sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto.
4. Tutte le spese, tasse e imposte, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico della Ditta.
5. Sono a carico della Ditta in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione se richiesta.
6. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
7. Per la determinazione della somma del bollo, si applica quanto previsto nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.
8. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

Art. 6 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023 per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta non può cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da persone che non siano alle sue dipendenze o che agiscano su suo incarico senza previa autorizzazione scritta da parte di ESU.
3. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
4. Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14. D. Lgs 36/2023, si comunica sin d'ora che ESU non accetta nessuna e/o qualsiasi forma di cessione del credito
5. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni riportate nei precedenti commi del presente articolo, ESU avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e

di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 7 Subappalto

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.
2. La ditta dovrà fare richiesta a ESU e solo dopo verifiche previste e la risposta positiva, potrà inviare almeno 20 giorni prima il contratto con la ditta subappaltatrice. Nel caso di risposta negativa da parte di ESU, la Ditta dovrà eseguire le prestazioni con proprio personale e mezzi.
3. Il subappaltore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal capitolato speciale e riconoscere ai lavoratori uno standard economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

Art. 8 Corrispettivo e fatturazione

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato viene appaltato con la modalità del compenso a prezzi unitari. Il compenso verrà pertanto corrisposto contabilizzando il numero reale di pasti somministrati nel periodo di fatturazione.
2. I prezzi a base di gara, non soggetti a rialzo, sono così determinati:
 - a) Costo pasto completo = € al netto di iva
 - b) Costo pasto ridotto = € al netto di iva (prezzo del pasto completo diminuito del 23%)
 - c) I costi sopra indicati sono comprensivi della somma del prezzo pagato dallo studente/utente più l'integrazione versata da ESU.
 - d) ESU pagherà alla Ditta, per ogni pasto effettivamente consumato dagli aventi titolo, una quota integrativa di quella pagata dallo studente/utente, fino al raggiungimento del prezzo complessivo del pasto offerto in gara.
 - e) In ogni caso ESU si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la tariffa a carico dello studente e di conseguenza, anche l'entità dell'integrazione per raggiungere il prezzo complessivo del pasto.
 - f) La somma corrisposta da ESU per ciascun pasto, costituisce l'importo massimo erogabile a fronte di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà

sostenere per il servizio in oggetto, ossia a titolo esemplificativo spese per generi alimentari, accessori (personale, energia, ecc.), spese di assicurazione, affitto e per ogni altra attività connessa all'esecuzione del servizio.

4. Nel caso in cui si verificasse che il pasto è stato usufruito da uno studente non avente diritto, la spesa è a carico della Ditta e ESU non pagherà il pasto consumato.
5. L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 30 giorni – fine mese – dalla data di ricevimento.
6. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, verrà applicata una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale previo rilascio del DURC regolare.
7. I sensi dell'art. 116 comma 1, 5 e 9 del D. Lgs 36/2023 la servizio è sottoposta a verifica di conformità da parte del direttore di Esecuzione del Contratto e /o dai suoi collaboratori.
8. La fatturazione prevista è mensile posticipata.
9. Come previsto dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs 36/2023, la Ditta potrà emettere fattura solo dopo il ricevimento da parte del RUP del certificato di pagamento.
10. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
11. Le fatture dovranno essere intestate a:
ESU di Padova
Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD
Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR
Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286
12. ESU di Padova è attualmente soggetta al regime IVA "split payment".
13. Le fatture da indirizzarsi all'ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la

fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).

14. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
15. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
16. In caso di fallimento, successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario.
17. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze.
18. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario alla Ditta verranno addebitate le spese stabilite in base agli accordi interbancari.

Art. 9 Revisione Prezzi

1. I prezzi offerti rimarranno fissi per i primi 12 mesi del contratto. Una volta l'anno potranno essere rivalutati applicando quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano il seguente indice: NIC Prezzi al consumo per l'intera collettività.
3. Oltre agli indici individuati nel punto precedente per la revisione dei prezzi, in applicazione dell'art. 60 comma 2 bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della

determinazione della variazione si farà riferimento alla ponderazione tra i seguenti indici di costo di cui alla Tabella D3 del predetto Allegato II-bis:

- i. Prezzi alla produzione dell'industria alimentare codice ATECO (10):
peso 40%
- ii. Indice Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) - mensili base
[OR0] ECOICOP2: [111] Servizi di ristorazione e di vendita di bevande:
[1112] Mense, caffetterie e refettori: PESO 57%
- iii. Indice variazione contrattuale prevista nelle Tabelle del Ministero
del Lavoro CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e
Turismo: PESO 3,00 %.

La verifica viene condotta mediante utilizzo della seguente formula:

$$\frac{PpI*var1+PpII*var2+PpIII*var3}{100}$$

in cui:

Pp = peso ponderale assegnato a ciascuno degli indici di riferimento

Var = variazione rilevata da ciascuno degli indici di riferimento.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dalla ponderazione degli indici sopradetti e il corrispondente valore del mese di validità del contratto.

4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 10 Cauzione definitiva

1. La Ditta dovrà costituire, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D.L.vo 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 11 Responsabilità verso terzi e danni

1. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne ESU e i suoi collegati da tutti i danni, diretti ed indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della servizio oggetto del presente contratto.
2. All'insorgere di episodi di intossicazione alimentare causati da prodotti forniti dalla Ditta. Nel caso specifico verranno addebitati alla Ditta tutti i costi a cui ESU dovesse incorrere, più il pagamento dei danni arrecati.
3. La Ditta dovrà stipulare, con oneri a proprio carico una polizza assicurativa che abbia i seguenti requisiti minimi:

- a. sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione;
 - b. copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche all'ESU e quant'altro ad essa collegato, per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, in relazione all'attività svolta.
4. Della suddetta polizza, la Ditta è tenuta a fornirne copia a ESU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Art. 12 Penali

1. Come previsto dall'art. 126 del D.Lgs 36/2023, le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di servizio previste dal contratto e allegati.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale prevista.
4. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.
5. Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate.

Art. 13 Sospensione del contratto e insolvenza dell'Appaltatore

1. Tutti i casi che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che non siano imputabili a ESU o alla Ditta, verrà applicato quanto previsto dall'art. 121 del D. L.gs 36/2023 e dall'articolo 8 dell'allegato II.14.
2. Inoltre si specifica che il contratto potrà essere sospeso nei seguenti casi:

- a. in cui ricorrano circostanze che impediscono in via temporanea il servizio.
 - b. vi sia l'interruzione di finanziamenti da parte della Regione Veneto.
 - c. nel caso di eventi straordinari non imputabili a ESU, esempio pandemia Covid o normative regionali o statali che impediscano il normale svolgimento del servizio di ristorazione.
3. La Ditta non potrà rivendicare per tali azioni alcun onere o costo, né porre in essere alcuna rivendicazione e/o richiesta di indennizzo a carico di ESU, fatto salvo il diritto di recesso qualora ne ricorrano i presupposti.
4. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 r s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 14 Risoluzione

1. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 122 "risoluzione" del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
- a. In caso di mancata reintegrazione della cauzione prevista;
 - b. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 - c. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto

senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

- d. Nel caso di gravi inadempienze, anche se non espressamente previste, che pregiudichino lo svolgimento del servizio affidato.
- e. All'insorgere di episodi di intossicazione alimentare causati da pasti forniti dalla Ditta. Nel caso specifico verranno addebitati alla Ditta tutti i costi a cui ESU dovesse incorrere, più il pagamento dei danni arrecati.
- f. Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario, nei casi previsti dalla legge;
- g. Messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- h. Abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
- i. Impiego di personale non contrattualizzato;
- j. Reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
- k. Violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- l. Ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- m. Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- n. Interruzione non motivata del servizio;
- o. Cessione del contratto a terzi;
- p. Violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- q. Sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione pasti e/o ristorazione;
- a) Transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- b) Subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;

- c) Violazione del divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali di cui all'articolo 5;
 - d) Comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, ESU formula la contestazione degli addebiti alla Ditta assegnando un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla Ditta. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto il ESU potrà dichiarare risolto il contratto.
 3. Il contratto s'intenderà altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del codice civile, per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto.
 4. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e ESU dovesse indire una nuova gara per la servizio del servizio in oggetto, le spese relative verranno addebitate alla Ditta uscente.
 5. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
 6. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 15 Recesso

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 123 "recesso" del D.Lgs. 36/2023, con le modalità operative previste dall'articolo 11 dell'allegato II.14. ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:
 - a. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione a carico del bilancio di ESU.
 - b. In caso di soppressione di ESU, ovvero di suo accorpamento in altra

Pubblica Amministrazione.

- c. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari e di conseguenza i quantitativi riportati in capitolato.
 - d. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
 - e. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
2. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 123 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.
3. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 16 Dati personali

- 1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Direttore.
- 2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta aggiudicataria.
- 3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it
- 4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto;
- 5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
- 6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
- 7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo:
11. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>
12. La ditta dichiara di avere preso visione dei contenuti dell'informativa privacy allegata in riferimento alla presente procedura.

Art. 17 Norme anticorruzione e disposizioni finali

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione".
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, la Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in

caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.

4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 36/2023 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

ditta

.....

(Sottoscritto digitalmente)

ESU di Padova

Gabriele Verza

(Sottoscritto digitalmente)